



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

282 830

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

PROT. N. 0017213

MODUGNO LI, 12 MARZO 2003
Piazza del Popolo, 16 - tel. 080/5865248-5865253

**AL SINDACO.
SEDE**

Oggetto: Stabilizzazione LL.SS.UU.-Piano d'Impresa cooperativa Ariete.

Facendo seguito alla nota del 6/3/2003n. 11863, in cui la scrivente si riservava di esaminare la problematica in oggetto in maniera più approfondita, anche al fine di sottoporre eventuali soluzioni in merito, si espone quanto segue.

Come già evidenziato nella nota precedente, il servizio di portierato non è ricompreso nel piano d'impresa approvato con la deliberazione G.C. n. 180 del 20/9/2002.

La successiva deliberazione n. 212 del 14/12/2002 non risulta essere modificativa della precedente, atteso che si limita ad approvare l'ulteriore onere economico per il Comune derivante dalla rideterminazione del finanziamento regionale.

Oltre a ciò, esaminando il dettato normativo dell'art. 2 D, Lgs n. 468/97, si configurano, tra le attività socialmente utili, quelle dirette alla " tutela della salute e sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro".

In tale ambito risulta facilmente collocabile il servizio di manutenzione degli immobili comunali, atteso che tale attività risulterebbe strumentale al fine di garantire la sicurezza degli edifici pubblici.

Non risulta altrettanto agevole e scontata la collocazione, all'interno di tale tipologia di attività, del servizio di portierato il quale, prima facie, sembrerebbe più aderente ad esigenze di natura amministrativa.

Ciò premesso, rendendosi necessaria una soluzione del problema, incentrato soprattutto sulla circostanza che il portierato non è ricompreso nel piano d'impresa, risultano prospettabili due diverse soluzioni:

- 1) adottare una deliberazione di G.C. di integrazione del piano d'impresa, indicando il servizio di portierato quale attività necessaria per garantire, in materia di libero accesso ai pubblici uffici, non solo una puntuale attività di informazione, ma anche di ordine nell'accesso (ad. es. segnalando o impedendo l'ingresso di quei soggetti costituenti elemento di disturbo), a garanzia di un sicuro e regolare

funzionamento degli uffici. Del resto, la possibilità di integrare e/o di modificare l'attività oggetto del piano d'impresa è prevista dall'art. 5, comma 3, D. Lgs.81/2000.

In tale articolo, infatti, si stabilisce che l'Ente utilizzatore possa provvedere ad un mutamento dell'attività adottando " specifica delibera", da trasmettere ai competenti organi regionali, i quali devono pronunciarsi entro 20 gg. dal ricevimento.

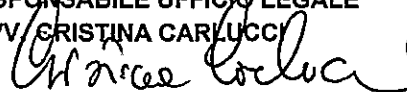
Qualora detto termine decorra infruttuosamente, la delibera acquista esecutività (silenzio approvazione).

Solo per completezza di informazione, si ritiene opportuno chiarire che, sotto tale profilo, la deliberazione n. 212 del 14/12/2002 non è modificativa del precedente deliberato, come già chiarito in precedenza, né è possibile considerare il punto sub 3) della citata delibera come atto modificativo del piano d'impresa, atteso che si limita a confermare la stabilizzazione delle 4 unità LL.SS.UU. aventi la qualifica professionale (non si parla di mansioni) di addetto al servizio di portierato.

Alla luce di tanto, quindi, si renderebbe necessario adottare una " specifica delibera" in cui si prevede, accanto alle attività già indicate nel piano d'impresa, anche il servizio di portierato.

- 2) In via subordinata, laddove non si ritenga opportuno procedere all'adozione di un nuovo atto deliberativo, si renderebbe necessario ed inevitabile garantire il rispetto di quanto indicato nel piano d'impresa e, pertanto, assegnare le LL.SS.UU. alle mansioni indicate in quest'ultimo, quali ad es. pulizia delle aiuole o quant'altro indicato a pag. 62 del progetto. Ciò comporterebbe, come ulteriore conseguenza, la necessità di porre nel nulla il contratto di appalto sottoscritto in data 31/12/2002.
- 3) Infine, si ribadisce e conferma la necessità di eliminare la corresponsione di somme a titolo di formazione professionale , atteso che, il servizio di portierato non avrebbe bisogno di alcuna prestazione formativa.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Prot. *0010287*

Modugno, 26 febbraio 2003

Al Segretario Generale
Dott. Pietro Acquafredda

Al Responsabile I° Settore
Dott.ssa Beatrice Maggio

→ All'Avv. Cristina Carlucci

Al Presidente della Cooperativa
" ARIETE "

e.p.c. Al Consigliere Comunale
Ing. Franco Bonasia

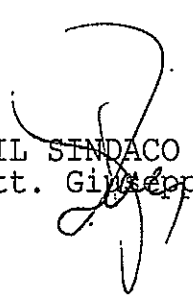
Oggetto: Interrogazione del Consigliere Comunale Ing. Franco Bonasia.

In riferimento alla interrogazione del Consigliere Comunale Ing. Franco Bonasia presentata verbalmente nel corso del C.C. del 17-02-'03, si invitano le SS.LL. alla puntuale verifica della stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili in conformità con il Piano d'Impresa approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°180 del 20/09/2002 e n°212 del 14/12/2002.

Si invitano, inoltre, a richiedere alla Società titolare del Piano d'Impresa l'elenco dei soggetti impegnati nel citato Piano d'Impresa con le relative mansioni.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Rana





COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	<i>20967</i>
- 3 MAR. 2003	
Gat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Modugno 03/03/2003

Al Sig. Sindaco
del Comune di Modugno

e p.c. Al Segretario Generale
Dott. Pietro Acquafredda

” Al Responsabile I Settore
Dott.ssa Beatrice Maggio

→ ” Al Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

Oggetto : Progetto di stabilizzazione di n° 4 unità L.S.U.
Deliberazioni Giunta Comunale n° 180/2002 e n° 212/2002.

Nel riscontrare la nota sindacale prot. n° 0010287 del 26/02/03 indirizzata ai responsabili di alcuni uffici comunali sull'argomento di cui all'oggetto, nota inviata anche a me per conoscenza e pervenuta in data 01/03 u.s., ho l'obbligo di intervenire per correggere e precisare una errata citazione. Contrariamente a quanto si afferma nella suddetta nota, infatti, la mia interrogazione verbale sulla vicenda, con richiesta di risposta scritta entro i termini del vigente regolamento comunale (10 gg), risale alla seduta di Consiglio Comunale del 20/01/03 e non a quella del 17/02/03. Tale circostanza è, peraltro, facilmente verificabile dal relativo verbale di adunanza.

Il consigliere comunale
Francesco Bonasia
fbonasia



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Al Consigliere
ing. Francesco BONASIA

s e d e

In relazione alla richiesta di delucidazioni formulata dalla S.V. nella seduta di Consiglio Comunale del 17 febbraio u.s. in ordine alla delibera di G.C. n.212 del 14.12.2002 si riferisce quanto segue.

Con deliberazione di G.C.n.180 del 20.09.2002 si provvedeva ad approvare il progetto redatto dalla Soc.Coop.a.r.l. "ARIETE" denominato "GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE" avvalendosi quale modalità di finanziamento del cofinanziamento del 50% a carico del Ministero del Lavoro, di una quota pari al 15% a carico della Regione e di una quota pari al 35% a carico di questo Ente così come previsto nella delibera di Giunta Regionale n.1115 dell'8.08.2002

La suddetta deliberazione veniva trasmessa per competenza alla Regione Puglia e all'Agenzia Regionale del Lavoro.

In data 15.11.2002 la Regione Puglia, con nota prot.n.11734 comunicava che la Commissione Regionale, seppur valutando positivamente il progetto approvato con la citata delibera di G.C.n.180/2002, aveva rideterminato in aumento la quota di cofinanziamento a carico di questo Ente con conseguente riduzione della quota a carico della Regione ed invitava a far conoscere se intendesse o meno realizzare il progetto presentato assumendo a proprio carico l'onere economico rideterminato.

Questa Amministrazione con nota prot.n.51464 del 21.11.2002 comunicava la disponibilità a realizzare il progetto presentato con delibera di G.C.n.180/2002 assumendo a proprio carico l'onere economico nella prospettiva di offrire opportunità di stabilizzazione agli LL.S.UU. della propria platea storica.

Pertanto, con successiva deliberazione n.212 del 14.12.2002 si confermava il progetto denominato "GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE", si affidava il citato servizio alla Soc.Coop.a.r.l. "ARIETE" alle condizioni tecnico-economiche stabilite dal piano di impresa per la durata di 5 anni prevedendo, tra l'altro, la stabilizzazione da parte della Cooperativa affidataria di n.4 unità LL.S.UU. con il profilo professionale di "ADDETTO AL SERVIZIO DI PORTIERATO". *No MAN/8000*
La suddetta deliberazione veniva trasmessa alla Regione Puglia che nulla osservava.

Al riguardo giova evidenziare che mentre la precedente normativa in materia di stabilizzazione dei LL.S.UU. (D.lgs.468/97) prevedeva procedure particolari per l'approvazione dei progetti che dovevano essere presentati, utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la vigente disciplina dei lavori socialmente utili prevista dal D.lgs n.81 del 28.02.2000 non prevede una rigorosa



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

formalizzazione dei piani di impresa da parte degli Enti utilizzatori in quanto la "ratio" della legge è prevalentemente quella della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili attraverso un rapporto negoziale con le imprese che assumono questi lavoratori.

In particolare si precisa che il piano di impresa approvato con delibera di G.C.n.180/2002 conteneva, oltre al piano economico, le linee generali delle prestazioni del servizio di gestione e manutenzione degli immobili e del verde pubblico comunale.

Il contratto di appalto rep.n.1659 del 31.12.2002 contiene, invece, in dettaglio le prestazioni oggetto dell'attività di manutenzione degli immobili e del verde pubblico comunale tra cui è ricompreso il servizio di portierato/guardiania degli immobili oggetto del servizio affidato alle 4 unità LL.S.UU. stabilizzate.

Tanto anche in seguito al verificarsi di sopravvenute esigenze da parte dell'Amministrazione circa la necessità del servizio di portierato presso alcuni immobili comunali che ha determinato la concertazione tra l'Amministrazione ed i soggetti interessati con la conseguente individuazione di profili professionali che meglio si conciliano con le 4 unità di sesso femminile interessate alla stabilizzazione.

Va inoltre precisato che l'aliquota delle unità LL.S.UU. assunte dall'impresa rappresenta solo una parte dei lavoratori che la Cooperativa affidataria del servizio utilizzerà per lo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

L'utilizzo dei LL.S.UU. nell'attività di "portierato" avverrà in relazione alle diverse esigenze che si verificheranno nel tempo e riguarderà l'intero complesso degli immobili di proprietà o condotti in locazione dall'Amministrazione Comunale.

Non è, infine, superfluo precisare che il contratto (repertorio n.1659 del 31.12.2002) contenente una specificazione delle prestazioni integrative rispetto al piano di impresa, è stato trasmesso alla Regione Puglia e all'Agenzia Regionale del Lavoro con nota prot.n.56969.

Il Sindaco
dr.Giuseppe Rana



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Prot. n. 0014863

Modugno, 6.03.2003

Al sig. S I N D A C O
dr. Giuseppe Rana

S E D E

Oggetto: Stabilizzazione LL.S.UU. - conforme al Piano d'Impresa approvato con deliberazione di G.C.n.180 del 20.09.2002-

In riferimento alla richiesta formulata dalla S.V. del 26.02.2003 prot.n.10287 si rileva quanto segue.

Dall'esame della normativa in materia (D.lgs n.468/97 e 81/2000) si evince che le attività in cui possono essere impiegati LL.S.UU. sono oggetto di previsione espressa e tassativa. Infatti, l'art.2 del D.lgs 468/97 si preoccupa di stabilire i settori in cui possono intervenire progetti di pubblica utilità, nonché delle attività in cui possono essere impegnati LL.S.UU.

Come è facile notare, nella citata norma non è previsto l'espletamento del servizio di portierato, dal momento che, sempre secondo la lettera della legge, le attività socialmente utili sono quelle aventi per oggetto la realizzazione di opere e servizi di utilità collettiva.

Il successivo D.lgs 81/2000, a questo riguardo, nulla modifica atteso che, l'art.3 comma 1 lett.a), opera un espresso rinvio al decreto sopra citato.

A tal proposito giova precisare che il Responsabile dell'Ufficio Personale, nutrendo già perplessità in ordine alla compatibilità del progetto in cui ai LL.S.UU. vengono assegnate mansioni non ricomprese nelle previsioni di legge, prima della stesura della proposta di deliberazione con cui alle quattro unità socialmente utili si assegnava il profilo professionale di "Addetto servizio portierato", riteneva opportuno recarsi presso i competenti Uffici Regionali per chiedere chiarimenti in merito. L'organo regionale, seppur verbalmente, assicurava che l'interesse primario della Regione è la stabilizzazione dei LL.S.UU. prescindendo dalle mansioni loro effettivamente assegnate.

Sulla scorta di tanto è stata predisposta la proposta di deliberazione n.212 del 14.12.2002 ed il relativo contratto di appalto.

Entrambi gli atti sono stati inviati alla Regione e all'Agenzia Regionale per l'impiego i quali nulla hanno osservato e/o eccepito in merito.

A tale proposito è anche opportuno evidenziare che lo stesso servizio di manutenzione di immobili comunali, nella descrizione operata nella pag.58 del Piano di impresa non parrebbe compatibile con il dettato dell'art.2 lett.b) e d) del D.lgs 468/97.

Volendo operare una interpretazione della normativa richiamata, si può ritenere che sia il servizio di manutenzione, sia quello di portierato, potrebbero configurarsi all'interno di quelle attività



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

rivolte alla tutela della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro di cui all'art.2 lett.b) del citato decreto.

Da ultimo è necessario, però, porre l'accento sul problema delle somme erogate dall'Ente per l'espletamento del servizio in oggetto. Tali somme, come si evince dal Piano d'Impresa, sono comprensive anche dei costi relativi alla "Formazione del Personale".

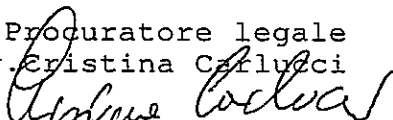
Orbene, poichè quattro unità LL.S.UU. sono utilizzate per il servizio di portierato che, ovviamente, non richiederebbe alcuna formazione professionale, risulterebbe evidente l'erogazione di somme non dovute.

Si renderebbe, pertanto, opportuno ove non ritenuta indispensabile la formazione del citato personale, sollecitare la Cooperativa affidataria dei servizi a determinare l'importo relativo ai costi di formazione al fine di operare una conseguente riduzione dell'importo contrattuale.

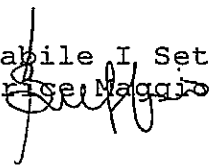
Gli scriventi si riservano di approfondire attentamente tutta la problematica per l'eventuale adozione di ulteriori atti opportuni e necessari al fine di assicurare la stabilizzazione dei LL.S.UU. in conformità al dettato normativo.

Si trasmette infine, in allegato, la nota inviata dalla Soc.Coop.ARIETE in ordine all'elenco dei soggetti impegnati nel Piano di impresa con le relative mansioni.

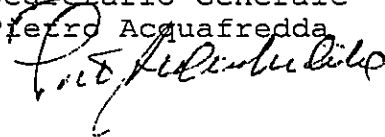
Il Procuratore legale
avv. Cristina Carlucci



Il Responsabile I Settore
d.ssa Beatrice Maggio



Il Segretario Generale
dr. Pietro Acquafredda



N° 468

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3. 1. In applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono valutate, rispettivamente, in lire 650 miliardi, 675 miliardi e 675 miliardi.

2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1. in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di *handicap* e a quelli in cui sia presente più di un figlio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 4. 1. L'adeguamento dell'importo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, è determinato per l'anno 1998 in lire 666 miliardi. Conseguentemente la somma complessiva spettante alle predette gestioni risulta determinata per l'anno 1998 in lire 24.472 miliardi ed è assegnata per lire 18.309 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.252 miliardi alla gestione esercenti attività commerciale, per lire 1.297 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.525 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 85 miliardi all'ENPALS.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 5. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

(Sono omessi gli allegati).

Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 5). — Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione: Visto l'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili prevista

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 1.

Oggetto.

1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali, funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito del ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.

3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del

a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;

b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;

c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'art. 11;

e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Art. 2.

Funzioni e compiti conferiti.

1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

a) collocamento ordinario;

b) collocamento agricolo;

c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

d) collocamento obbligatorio;

f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

g) collocamento dei lavoratori a domicilio;

h) collocamento dei lavoratori domestici;

i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti toglie dipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione di soggetti iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di misure di politica attiva del lavoro.

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9.

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5.

Art. 13.

Norme finali.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e nell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno valore di principio e di indirizzo per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 5). — Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale.

6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefici accessori.

7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:

a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori;

b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di lire 1.000.000 *pro capite*;

c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di lire 5.000.000 *pro capite* per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;

d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di lire 500.000 *pro capite*.

8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d), dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa.

Art. 12.

Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;

b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorchè promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste nonchè nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.

3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorchè promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validità per tutta la durata in essi prevista.

Art. 11.

Fondo per l'occupazione.

1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997.

2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 4.

3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilità.

4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.

zatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.

5. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.

7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

11. Le assenze per malattia, purchè documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.

14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

15. Alle lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Alle lavoratrici viene riconosciuto il diritto a partecipare ai medesimi progetti di lavori socialmente utili che fossero ancora in corso o prorogati al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità.

16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

17. L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi, per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Art. 9.

Decadenza.

1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.

2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.

3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.

4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore.

Art. 10.

Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.

1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:

a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorchè promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;

dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizione.

1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:

a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'art. 2;

b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;

c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7.

3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti.

4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

Art. 2.

Lavori di pubblica utilità.

1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura;

del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;

b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;

c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.

2. I progetti di cui al comma 1 sono altresì attivati nei settori ed ambiti previsti dalla legislazione regionale emanata ai sensi dell'art. 1, comma 4.

3. Per una più efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ai quali può essere corrisposto un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.

4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto.

5. Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'art. 10, comma 1, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.

6. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato.

7. Nel caso in cui non si realizzino le attività alle condizioni e nei termini previsti nel piano d'impresa, il soggetto promotore rimborserà parzialmente le somme a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative agli assegni di cui all'art. 8, comma 3, corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai soggetti impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità, nonché, parzialmente, le somme relative al finanziamento delle spese di cui all'art. 11, comma 7, lettere c) e d).

Parte I

Provvedimenti Legislativi della Repubblica Italiana

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri per definire l'entità degli scostamenti tra il progetto e la sua attuazione, nonché l'entità dei rimborsi di cui al comma 7, comunque non superiori al 50 per cento, e le modalità di utilizzo delle somme rimborsate, ivi compresa la concessione di contributi a fondo perduto a ristoro degli oneri relativi all'attuazione della previsione contenuta nell'art. 8, comma 18, ultimo periodo.

9. Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4, dovrà restituire le somme percepite ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d). Salvo i casi di forza maggiore, qualora si verificano reiterate situazioni di mancata realizzazione delle attività, per i soggetti promotori sarà prevista la sospensione, per un periodo di due anni, dalla possibilità di presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi casi, per le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che hanno attestato la sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sarà prevista l'esclusione, per un periodo di tre anni, dall'elenco delle agenzie individuate con la procedura di cui al comma 4.

Art. 3.

Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.

1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili.

2. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa o delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della citata legge n. 381 del 1991;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto di lavori socialmente utili;

d) limitatamente alle cooperative che abbiano già gestito un progetto di lavori socialmente utili, almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto deve essere stato assunto ovvero esser divenuto socio lavoratore.

3. Per i progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), i soggetti promotori di cui al comma 1 possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto presentato.

Art. 4.

Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili.

1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c):

a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;

b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;

c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;

d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;

e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;

f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.

2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto.

Art. 5.

Procedure per l'approvazione dei progetti di L.S.U.

1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, semprechè entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto.

2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono essere corredati dagli elementi di cui all'art. 2. I progetti relativi ad attività inserite in interventi formativi, devono essere corredati dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad attività dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario devono essere corredati dalla dichiarazione dell'organo competente del soggetto proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonchè dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività formative, la presenza della convenzione di cui all'art. 2, comma 6, sin dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresì, fissare dei termini entro i quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare una comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni integrative al modello di presentazione.

4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997.

Art. 6.

Procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti.

1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità.

2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato art. 16.

3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale residuo periodo.

4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.

5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle finalità occupazionali.

6. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può avvenire su richiesta nominativa.

7. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate.

8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 4, che si trovino in condizioni tali rendere difficile l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa.

9. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto.

Art. 7.

Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori

percettori di trattamento previdenziale, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.

2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.

3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.

4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori.

Art. 8.

Disciplina dell'utilizzo delle attività.

1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'art. 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.

4. L'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utiliz-

Note all'allegato II:

— La direttiva 90/425/CEE, è pubblicata in G.U.C.E. L 224 del 18 agosto 1990. L'art. 20 della suddetta direttiva, così recita:

«Art. 20. — 1. La Commissione attua, secondo la procedura prevista all'art. 18, un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, in particolare al fine di facilitare gli scambi d'informazione tra le autorità competenti delle regioni in cui è stato rilasciato un certificato o documento sanitario che accompagna gli animali od i prodotti di origine animale e le autorità competenti dello Stato membro destinatario.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria di cui all'art. 37 della decisione 90/424/CEE, necessarie alla realizzazione di questo programma sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 42 della stessa decisione.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'art. 18, e in particolare le norme appropriate per lo scambio di dati e di regole in materia di sicurezza dei dati scambiati».

— La direttiva 90/667/CEE, è pubblicata in G.U.C.E. L 363 del 27 dicembre 1990».

00G0122

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81.

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.**Enti utilizzatori**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.

2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.

Art. 2.**Definizione dei soggetti utilizzati**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:

a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni,

e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1998, n. 141;

d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

Art. 3.

Attività socialmente utili

1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:

a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;

c) i trasporti e la connessa logistica.

Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.

2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.

3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Art. 4.

Disciplina della prestazione in attività socialmente utili

1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.

Art. 5.

Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione

1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:

a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;

b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;

c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;

d) la località e la sede di svolgimento delle attività;

e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;

f) le modalità organizzative delle attività;

g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;

h) le forme assicurative attivate;

i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;

l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;

m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.

5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.

Art. 6.

Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.

3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.

4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai

committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.

Art. 7.

Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a congruaggio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.

6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.

8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.

9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.

10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.

11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.

12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:

a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;

b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 8.

Fondo per l'occupazione

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Art. 9.

Disciplina sanzionatoria

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:

a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a);

c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.

4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.

2. Con appositi decreti interministeriali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997:

a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;

b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;

c) articolo 3, commi 2 e 3;

d) articolo 4;

e) articolo 5;

f) articolo 6;

g) articolo 9;

h) articolo 11.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118:

«2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomi locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), è il seguente:

«1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili».

— Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

Note all'art. 2:

— L'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, così recita:

«5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di

vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata».

— Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, ovvio al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative delle società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni».

— L'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 12 (*Disciplina transitoria*). — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5».

— Il decreto interministeriale del 21 maggio 1998 reca: «Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili».

— L'art. 9 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 9 (*Decadenza*). — 1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione della lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.

2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.

3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.

4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore».

— Il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati per la corresponsione degli assegni familiari».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23.

Note all'art. 3:

— Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro».

— Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 2. — 1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;

b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e di parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dell'amianto;

c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle

opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nella città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5.

— Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:

a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;

b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

-2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2 comma 4.

3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impe-

gnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio».

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recita:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998:

«Art. 8 (*Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici*). — 1. I committenti pubblici, sino al 31 dicembre 1999, possono stabilire nei capitolati posti a base di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche le modalità per una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori di cui all'art. 1, in possesso delle qualifiche professionali richieste, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, del numero medio di giornate lavorate oggetto dell'appalto medesimo».

Note all'art. 7:

— Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 223/1991, è il seguente:

«2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4».

— Il comma 4 dell'art. 20 della legge n. 223/1991, è il seguente:

«4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti».

— L'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così recita:

«Art. 9-bis (*Disposizioni in materia di collocamento*). — 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

— Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è il seguente:

«4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto».

Note all'art. 8:

— Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:

«1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, si veda in nota all'art. 2.

— Per il titolo del decreto interministeriale 21 maggio 1998, si veda in nota all'art. 2.

— Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è il seguente:

«4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997».

00G0121

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 699, del 10 marzo 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cosenza ha comunicato che, a causa di un furto di atti pubblici e privati perpetrato da ignoti nella notte del 7 marzo 2000, ha dovuto interrompere il servizio al pubblico durante la giornata del successivo 8 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per procedere alla ricognizione degli atti mancanti;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza, durante la giornata dell'8 marzo 2000, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 20 marzo 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A3775

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 ottobre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Iodosorb». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 308/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

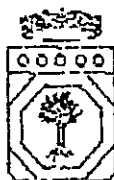
Visto le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Iodosorb», rilasciata alla società Perstorp AB;

Vista la domanda con la quale la società T.J. Smith & Nephew Limited ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Copia Biotia Meffio

URGENTE
 ADESSORI 6-0002
 E DR. 100 77066.0
 RECAUTANAB



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO FORMAZIONE PROF.LE - POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE

SETTORE: LAVORO E COOPERAZIONI

Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione

Via Corigliano, 1 - BARI

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0050540

15 NOV. 2002

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

14 NOV. 2002

Prot. N. 11734 42/L-PL

Al Comune di

...Modugno.....

OGGETTO: Delibera G.R. 1115/2002 -Richiesta di cofinanziamento-

Si prega voler riscontrare, stesso mezzo, e comunque entro e non oltre il 20 Novembre p.v. la precedente nota fax, che ad ogni buon fine si allega, con la quale, anche in relazione alle residue risorse finanziarie trasferite dal Ministero del Lavoro veniva proposta una quota complessiva di cofinanziamento da utilizzare per l'attivazione del progetto di stabilizzazione proposto da Codesto Ente per il corrente anno.

Si fa presente che il mancato riscontro nel termine suddetto - contenente la sola disponibilità a utilizzare detta quota - sarà inteso come non adesione alla proposta.

IL DIRIGENTE
 Dr. Corrado Giannello



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO FORMAZIONE PROF.LE - POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE

SETTORE: LAVORO E COOPERAZIONE

Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione

Via Corigliano,1 -BARI

Si invia solo via fax ai sensi
dell'art. 3 dpr 403/98

BARI - 5 NOV. 2002

Prot. N. 42/L-PL

Al Comune di MODUGNO

OGGETTO: Delibera G.R.1115/2002 -Richiesta di cofinanziamento-

Codesto Ente ha richiesto ai sensi della Delibera G.R. n. 1115/2002 il cofinanziamento per la realizzazione dei progetti di stabilizzazione degli L S U. rispettivamente pari a € 587470

Il Ministero del Lavoro con nota n. 754 del 28.10.2002 ha comunicato che, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione sottoscritta in data 31.05.2002, a seguito della ripartizione delle somme residue sta procedendo ad assegnare una quota ulteriore pari a € 4613960,62 con prevedendo per il corrente anno risorse da destinare al cofinanziamento dei progetti

Considerato che tale importo, unitamente a quello già previsto in delibera, non è sufficiente a realizzare il programma regionale, la Commissione Regionale nella riunione del 24.10.2002, vista l'istruttoria della Agenzia per il Lavoro ha positivamente valutato il progetto approvato con delibera di G.C. n. 180 rideterminando la quota di cofinanziamento e prevedendo una erogazione pari a € 155738 costituente il 26,51% della differenza fra l'importo totale del progetto (calcolato su 60 mesi) e la quota di cofinanziamento deliberata dallo stesso Ente.

Ciò premesso si invita codesto Ente a far conoscere stesso mezzo entro e non oltre il 12.11.p.v. se intenda o meno realizzare il progetto presentato assumendo a proprio carico l'intero economico residuo

Resta inteso che, qualora codesto Ente dovesse aderire alla suddetta proposta dovrà adottare gli ulteriori atti miranti alla stabilizzazione entro e non oltre il 15.12.2002 e che, ove mai non vi avesse già provveduto, dovrà trasmettere gli atti progettuali definitivi

IL DIRIGENTE
Dr. Corrado Gonnella

L.F.P.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Reg. 2

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

Preliminari.

L'anno Duemilatre addì 20 del mese di gennaio e nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati a domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, alle ore 17,00 in 2^ convocazione in sessione straordinaria, alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Presente				Presente			
1)	MASSARELLI	Giacomo	si	16)	LACALAMITA	Giuseppe	si
2)	IORE	Tommaso	si	17)	VENTRELLA	Gennaro	si
3)	SACCO	Antonio	si	18)	ANTONACCI	Antonio	si
4)	FERRARA	Ferdinando	si	19)	CAPITANEO	Francesco M.no	
5)	MAIORANO	Vito	si	20)	BELLOMO	Filippo	si
6)	BRANCACCIO	Giuseppe	si	21)	PIZZIMENTI	Sebastiano	si
7)	LONGO	Vito	si	22)	TRENTADUE	Vito	no
8)	DEL ZOTTI	Vito	si	23)	MITACCHIONE	Vito	si
9)	LOMORO	Sante	si	24)	DEL CONTE	Giuseppe	si
10)	RASO	Francesco	no	25)	MELE	Giuseppe	si
11)	COLUCCI	Nicola	si	26)	MANGIALARDI	Giuseppe	no
12)	DI CINQUE	Damiano	si	27)	BOZZI	Leonardo	no
13)	CARELLI	Anna Grazia	si	28)	NAGLIERI	Gaetano	si
14)	SCIPPA	Salvatore	si	29)	VASILE	Giuseppe	no
15)	DI RONZO	Elena	si	30)	BONASIA	Francesco	si
				31)	RANA	Giuseppe -Sindaco-	si

Consiglieri Presenti n. 25

Presiede la seduta il Dr. Gaetano NAGLIERI Presidente del Consiglio.

Sono presenti gli assessori: Bruno Serafino, Clementini Domenico, Trentadue Michele, Scelsi Nicola, Gatti Domenico e Bruno Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Pietro Acquafredda.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Dichiarata aperta la discussione il Presidente del Consiglio, Dr. Naglieri, dà lettura della nota prot. n. 55148 del 13.12.2002, in atti, con la quale il Partito U.D.C. - sezione di Modugno - comunica l'avvenuta costituzione del Gruppo Consiliare U.D.C. formato dai Consiglieri Comunali Bozzi Leonardo, Naglieri Gaetano e da Vasile Giuseppe, il quale rivestirà il ruolo di Capogruppo Consiliare in seno al Consiglio Comunale di Modugno.

Alle ore 17,10 entrano in Aula i Consiglieri Raso e Vasile. Presenti n. 27.

Il Sindaco Rana interviene dando notizia dell'esito della gara per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana invitando il Dirigente dell'VIII Settore, Dr. Avv. Colapinto, a fornire ulteriori ragguagli in merito per il cui dettaglio si rinvia alla registrazione magnetica agli atti del Comune. Il medesimo, inoltre, auspica l'istituzione di una commissione speciale con il compito di vigilare sull'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Consigliere Pizzimenti ricorda che nella seduta consiliare tenutasi il giorno 27.11.2002 non fu trattato l'argomento concernente la revoca della Commissione Edilizia. Chiede, pertanto, che lo stesso venga discusso in questa sede previa integrazione dell' o.d.g..

Il Consigliere Bonasia, nell'esprimere il proprio compiacimento per la conclusione dell'iter procedurale relativo all'affidamento del servizio di Igiene Urbana, precisa che, a suo parere, non sarebbe possibile istituire la commissione speciale di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali alla quale il Sindaco faceva riferimento nel suo precedente intervento. Indi, chiede alcune delucidazioni in ordine alla delibera di G.C. n. 212 del 14.12.2002 con la quale si è provveduto a stabilizzare una ulteriore quota (n.4 unità) della platea storica dei Lavoratori Socialmente Utili impiegati presso questo Ente: in primo luogo chiede di conoscere perchè con la citata deliberazione si approvava il progetto denominato "Gestione del servizio di manutenzione degli immobili e del verde pubblico comunale" presentato dalla Società Cooperativa a.r.l. "ARIETE" e, successivamente, con determinazione n.1774 del 27.12.2002, il Dirigente dell' VIII Settore indicava gara ufficiosa per l'affidamento del "Servizio manutenzione arredo verde P.zza Capitaneo, P.zza Plebiscito ed ex ONMI". In secondo luogo chiede di conoscere perchè i LL.SS.UU. saranno assorbiti dalla predetta Cooperativa Ariete con il profilo professionale di "Addetto servizio portierato", quando il progetto approvato dalla Giunta Comunale attiene a tutt'altro servizio. Il medesimo precisa che, qualora i LL.SS.UU. assunti dalla cooperativa di che trattasi non avessero le adeguate competenze tecniche per assolvere i compiti inerenti la manutenzione degli immobili e del verde pubblico, dovrebbero essere avviati - come per legge - ad appositi corsi di formazione a spese dello stesso soggetto datore di lavoro. Infine rileva che nel progetto presentato dalla Cooperativa Ariete, manca



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

un piano di impresa dal quale si evincano chiaramente i costi da sostenersi, gli oneri per il personale ed i corsi di formazione.

Il Consigliere Del Conte rivolge parole di augurio al neo costituito Gruppo Consiliare dell' U.D.C.. Si rivolge poi al Sindaco Rana per sapere a che punto sono i lavori del mercato coperto e per quando è prevista la sua apertura.

Anche il Presidente del Consiglio Dr. Naglieri, nel condividere quanto affermato dal Consigliere Bonasia nel suo precedente intervento in merito alla stabilizzazione dei LL.SS.UU., invita l'Amministrazione ad impegnarsi per il collocamento definitivo dei LL.SS.UU. modugnesi. Il medesimo fa rilevare, infine, che nell'oggetto sociale della Cooperativa Ariete non risulta previsto il servizio di portierato di cui si fa menzione nella citata delibera di G.C. n.212/2002.

Il Sindaco Rana fornisce i dovuti chiarimenti alle interrogazioni predette precisando che la determinazione n.1774/2002, cui il Consigliere Bonasia faceva riferimento, è stata tempestivamente revocata dal dirigente competente prima ancora che le procedure di gara fossero avviate. Per quanto riguarda, invece, la stabilizzazione dei LL.SS.UU., pur apprezzando l'invito rivolto dal Presidente del Consiglio sulla opportunità di privilegiare i LL.SS.UU. modugnesi, evidenzia che le scelte operate da questa Amministrazione hanno tenuto conto delle opportunità offerte dalla recente deliberazione della Giunta Regionale dell'8.8.2002 n. 1115. Circa la mancata previsione del servizio di portierato nell'oggetto sociale nella Cooperativa Ariete si riserva di fornire ulteriori chiarimenti nel corso dei lavori o successivamente.

Il Consigliere Bonasia dichiara di non ritenersi soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Sindaco. Infatti nulla è stato detto circa il piano di impresa e del conto economico da cui evincere l'ammontare dei costi per la gestione del servizio, la remunerazione del personale addetto e per le attività di formazione professionale. Conclude il proprio intervento chiedendo che agli interrogativi posti venga data risposta scritta a termini di regolamento.

Alle ore 18,25 entra in aula il Consigliere Mangialardi. Presenti n. 28.

Anche l'Assessore al personale Scelsi interviene riservandosi di riferire in merito a termini di regolamento e, se del caso, revocare il provvedimento giuntale.

Il Consigliere Mele lamenta la mancata risposta alle interrogazioni formulate dal medesimo nelle sedute consiliari precedenti. Si riferisce, in particolare, all'esperimento del Piano Comunale Urbano del Traffico che, a suo avviso, dopo l'esame da parte della Commissione Consiliare competente, doveva essere portato all'attenzione del Consiglio Comunale. Lamenta, inoltre, l'inesistenza di un piano dei parcheggi e chiede che anche a queste interrogazioni venga data risposta scritta.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

A questo punto il Sindaco Rana comunica che tra pochi minuti dovrà abbandonare temporaneamente i lavori per presenziare alla cerimonia commemorativa in onore di San Sebastiano, protettore dei Vigili Urbani.

Il Consigliere Vasile chiede al Sindaco come mai presso la Scuola Media Casavola si stanno verificando alcune disparità di trattamento tra gli alunni nel senso che alcuni di essi sono stati inviati alla frequentazione dei corsi di nuoto presso la piscina comunale ed altri no. Conclude il proprio intervento preannunciando le dimissioni dalla carica di Presidente della Commissione Finanze. Da questo momento in poi attende risposte precise per la cittadinanza e si allontana dall'aula.

Consiglieri presenti n. 27

Il Sindaco Rana e l'Assessore al ramo Trentadue forniscono i dovuti chiarimenti alle interrogazioni formulate dal Consigliere Vasile precisando che, sebbene l'Amministrazione avesse suggerito l'adozione di alcuni criteri onde consentire a tutti gli studenti delle scuole modugnesi la frequenza dei corsi di nuoto, gli Istituti scolastici si sono organizzati autonomamente.

Il Consigliere Pizzimenti manifesta la propria insoddisfazione per le risposte ricevute in merito all'argomento concernente la satabilizzazione dei LL.SS.UU.. Chiede come si vuole utilizzare l'edificio di via Zanchi per il quale questo Comune sta ancora pagando i canoni di locazione a vuoto. Rivolgendosi poi all'Assessore ai LL.PP., Clementini, denuncia che il solaio del marciapiede di Via Piave sta sprofondando e che occorre provvedere con urgenza alla risistemazione dello stesso onde evitare situazioni pregiudizievoli alla incolumità dei cittadini. Infine chiede se sono state esperite le procedure di gara per la gestione dei servizi collaterali (manutenzione del verde, pulizia ecc.) presso la piscina comunale.

Il Presidente del Consiglio Dr. Naglieri evidenzia come in quasi due anni di legislatura l'unica cosa che è stata assente in questo Comune è la politica. Si augura che il nuovo esecutivo riprenda il primato della politica tra le mani. Riferendosi poi alla Commissione Edilizia ritiene che i suoi componenti dovrebbero dimettersi come fatto morale. Infine invita il Sindaco ad indire un Consiglio Comunale monotematico sul problema ambiente.

Alle ore 19,40 il Sindaco si allontana. Presenti n. 26.

Il Consigliere Raso condivide quanto affermato dal Presidente del Consiglio Dr. Naglieri circa la tutela dell'ambiente e dichiara che intende dare il proprio contributo per la soluzione del problema. A tal fine chiede che le autorità competenti espletino una costante attività di monitoraggio del territorio modugnese violentemente attaccato.

Alle ore 19,55 entra in aula il Consigliere Trentadue. Consiglieri presenti n. 27.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Il Consigliere Longo propone una sospensione dei lavori in attesa che il Sindaco rientri in Aula.

Il Consigliere Sacco lamenta che da tre ore si sta parlando di preliminari senza entrare nell'ordine del giorno. Ritiene, pertanto, che i lavori di questo Consiglio possano continuare normalmente e che il Consigliere Longo possa rivolgere le proprie interrogazioni al Sindaco Rana non appena rientrato in aula.

A questo punto viene messa ai voti la proposta di sospensione dei lavori formulata dal Consigliere Longo e la stessa è approvata con n. 14 voti favorevoli, n. 6 contrari (Sacco, Brancaccio, Carelli, Di Ronzo, Lacalamita e Antonaci), n.3 astenuti (Raso, Colucci e Ventrella) espressi per appello nominale da n. 23 Consiglieri presenti. Assenti n. 8 (Fiore, Scippa, Capitaneo, Trentadue, Del Conte, Bozzi, Vasile e Rana).

Pertanto alle ore 20,05 il Presidente sospende la seduta.

Alle ore 21,00 i lavori riprendono e dall'appello appositamente esperito risultano presenti n. 22 Consiglieri. Assenti n. 9 (Massarelli, Carelli, Capitaneo, Del Conte, Mele, Mangialardi, Bozzi, Vasile e Rana).

Il Consigliere Longo, riscontrata la mancata presenza del Sindaco Rana in aula, dichiara che, in forma di protesta abbandonerà l'aula. Presenti n. 21.

Anche il Consigliere Bellomo, condividendo quanto affermato dal Consigliere Longo, preso atto, altresì, dell'assenza di diversi assessori, dichiara che abbandonerà l'aula unitamente ai Consiglieri di opposizione.

Alle ore 21,05 entra in Aula il Consigliere Carelli. Presenti n.22.

Il Consigliere Bonasia si associa a quanto sostenuto dai precedenti Consiglieri significando che l'abbandono dall' aula non vuole essere strumentale. Soltanto non è corretto andare avanti in questo modo a meno che non si anticipino alcuni punti all'o.d.g. con l'intesa che all'arrivo del Sindaco si possa tornare a discutere sui preliminari.

Alle 21,07 entra in Aula il Sindaco Rana. Presenti n. 23.

Il Consigliere Pizzimenti dichiara che questo comportamento denota una mancanza di rispetto nei confronti dei Consiglieri che sono intervenuti all' odierna seduta. Pertanto, abbandona l'aula unitamente ai Consiglieri Trentadue, Bellomo, e Mitacchione.

Consiglieri presenti n. 19.

Il Sindaco Rana invita al senso di responsabilità e, attesa l'urgenza di licenziare alcuni provvedimenti, propone di aprire comunque un confronto dialettico sugli argomenti iscritti all'



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

o.d.g. sui quali le competenti Commissioni Consiliari non hanno espresso il proprio parere.

Il Consigliere Bonasia non condivide questo modo di procedere. Se ci sono delle regole vanno rispettate per cui o si dà valenza al ruolo delle Commissioni Consiliari oppure se ne riveda la loro funzione nell'ambito dello Statuto Comunale. Sebbene riconosca l'urgenza di approvare alcuni provvedimenti, non giustifica l'assenza in aula di alcuni assessori soprattutto quando anche il Sindaco è costretto ad allontanarsi per assolvere incombenze proprie della carica rivestita. Conclude il proprio intervento associandosi alle doglianze manifestate dai Gruppi di opposizione e ribadisce che il comportamento di questi non vuol essere una manifestazione di protesta contro il Sindaco bensì contro un certo andazzo nell'andamento dei lavori consiliari caratterizzato anche dall'assenza degli assessori che hanno il dovere di essere presenti. Dichiarerà di rimanere in aula soltanto per la trattazione degli argomenti licenziati dalle Commissioni Consiliari competenti.

Alle 21,15 entra in Aula il Consigliere Massarelli e si allontana il Consigliere Colucci. Presenti n. 19.

Per tutti gli interventi si rinvia, in dettaglio, al verbale desunto dalla registrazione magnetica agli atti del Comune.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Acquafredda

IL PRESIDENTE DEL C.C.
Gaetano NAGLIERI

=====

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal _____
come prescritto dall' art.124 comma 1° D.Lgs.267/2000;

Il Segretario Generale
Dr. Pietro ACQUAFREDDA

=====

COMUNE MODUGNO

Ref. n. 1659

(Provincia di Bari)

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemiladue il giorno trentuno del mese di dicembre presso la sede del Palazzo Municipale in Piazza del Popolo, 16, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

T R A

L'Ente pubblico COMUNE DI MODUGNO

(di seguito denominato Ente pubblico)

codice fiscale 80017070725 con sede in Modugno

Piazza del Popolo n. 16 rappresentato dall'Ing.

PETRAROLI Emilio in qualità di Dirigente del III°

Settore e a ciò autorizzato in forza dell'art.107

del D.lgs 267/00.

E

L'ENTE terzo ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

(di seguito denominata "ORGANISMO")

avente sede in Bari via Bottalico n.43 int.FG

codice fiscale n.02155320720 in possesso di

requisiti idonei a gestire il servizio con

provvedimento (definitivo) n.708 del 04.08.94.

emesso dalla Prefettura di Bari rappresentata

dal Sig. DI SABATO ANGELO nato a Bari il

5.04.1972 residente in Bari alla via Scanzano,
15/b, nella sua qualità di Presidente

p r e m e s s o.

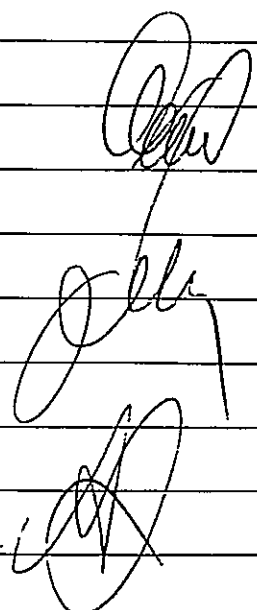
1) che l'Ente pubblico svolge, ai sensi della
vigente legislazione, progetti di P.U. in cui
sono inseriti lavoratori Socialmente utili ai
sensi del D.Lgs. n.468/97;

2) che l'Organismo ha tra le proprie finalità
statutarie quella di poter svolgere attività del
tipo di cui alla presente convenzione con
modalità di intervento conformi alla vigente
normativa regionale statale e comunitaria;

3) che tali attività sono finalizzate
all'inserimento lavorativo di soggetti utilizzati
in Lavori Socialmente Utili o di Lavori di
Pubblica Utilità, in qualità di dipendenti, o di
soci lavoratori secondo la legislazione vigente
in materia di lavoro;

4) che ai sensi degli artt.10 e 12 del D.Lgs.
n.468/97 l'Ente Locale può procedere
all'affidamento diretto dei servizi in precedenza
non appaltati a terzi in deroga alle procedure di
gara;

5) che il piano d'impresa redatto dalla Soc.
Coop. ARIETE approvato con delibera n. 180 del



modificata che AgC n° 212/2002

20.09.2002 prevede l'impiego di n. 7 lavoratori

per numero 30 ore settimanali pro capite di cui:

- n° 4 L.S.U (3^a g.f.) - addetto al servizio di portierato;

6) che "l'Organismo" negli intercorsi incontri si è dichiarato disponibile alla realizzazione del presente piano di impresa, impegnandosi ad assumere i lavoratori di cui all'allegato elenco, secondo le prestazioni previste nel piano medesimo di cui all'allegato elenco;

7) che i predetti soggetti costituiscono il 20% sul totale dei lavoratori utilizzati in detti progetti di LSU/LPU e che pertanto l'Ente pubblico può affidare all'organismo la fornitura dei seguenti beni e/o servizi.

8) che per lo svolgimento della predetta attività l'Organismo si avvale di:

- apposito personale con professionalità e consistenza numerica adeguata alle esigenze dell'Ente;

- attrezzatura adeguata allo svolgimento del servizio affidato;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

O G G E T T O

Oggetto della presente convenzione è l'attività di "Manutenzione degli immobili e del verde pubblico comunale, secondo il piano d'impresa presentato, nonché il Servizio di portierato" di cui alla delibera di G.C. n. 212 del 14/12/2002.

Art.2

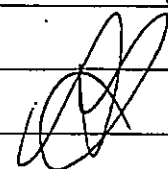
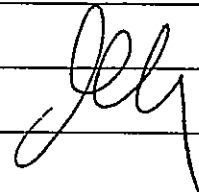
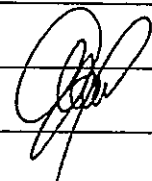
P E R S O N A L E

Per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione, l'organismo si impegna ad utilizzare il personale previsto dal piano d'impresa.

1) L'Organismo si impegna ad assumere e ad utilizzare, per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione,

n. 4 lavoratori (3 ^q.f.) impegnati nei precedenti progetti LSU con rapporto di lavoro part-time per la durata di n. 30 ore settimanali di cui all'allegato elenco;

2) L'Organismo trasmette all'Ente pubblico l'elenco nominativo del personale eventualmente utilizzato in aggiunta o in sostituzione ai n. 4 lavoratori di cui al punto 1 e garantisce che lo stesso è in possesso dei rispettivi titoli di studio o attestati professionali relativi alla qualifica.



Art.3

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE

ASSICURATIVE

Inoltre l'Organismo si impegna ad assumere l'onere della copertura assicurativa relativa:

a) alla responsabilità civile per i danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata;

b) al rischio di infortunio subito dagli operatori.

Le predette coperture assicurative sono previste anche per l'eventuale utilizzo di volontari e di obiettori di coscienza.

L'Organismo, invitato a costituire cauzione definitiva del 5% sull'importo oltre IVA, ha presentato apposita autocertificazione, riservandosi di presentarla entro breve termine.

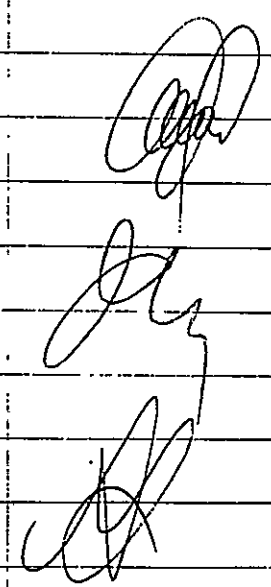
Art.4

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'Ente pubblico favorisce e concorda con l'Organismo iniziative di riqualificazione e aggiornamento, nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.

Art.5

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'



1) Compete all'Organismo l'organizzazione dello svolgimento delle attività secondo le modalità da concordare con l'Ente Pubblico.

Art.6

VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

1) L'Organismo predispone una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, e sui risultati conseguiti.

2) L'Ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'Organismo, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Organismo e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Organismo stesso.

Art.7

PAGAMENTO PRESTAZIONI

Per le prestazioni concernenti i servizi convenzionati l'Ente pubblico si impegna a versare i seguenti corrispettivi:

- Euro 180.000 annui oltre IVA

Il pagamento delle fatture da emettersi mensilmente sarà effettuato entro i primi 20 gg. successivi al mese di competenza.

Art.8

VARIAZIONI

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art.9

INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- a) per inosservanze della vigente normativa;
- b) a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il presente atto.

Art.10

DURATA E REGIME DELLE PROROGHE

La presente convenzione ha decorrenza dal 2°
gennaio 2003 ed ha durata fino al 31.12.2007.

Salvo i casi di risoluzione di cui al precedente
art.9.

Art.11

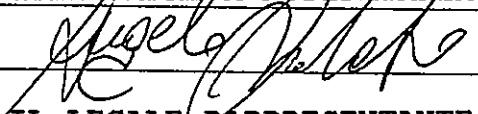
REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata essendo relativa a
prestazioni soggette ad IVA, verrà registrata
solo "in caso d'uso" ai sensi dell'art.5 del
D.P.R. n.634 del 26/10/72 e successive
modificazioni le relative spese di bollo e di
registrazione sono a carico dell'Organismo.

Letto e sottoscritto con l'assistenza del
Segretario Generale.

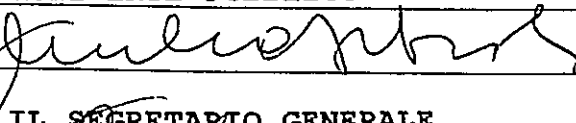
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'IMPRESA AFFIDATARIA

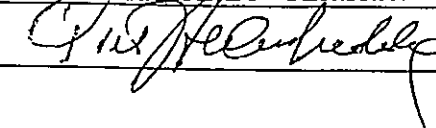


IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'ENTE PUBBLICO



IL SEGRETARIO GENERALE





70 RM/

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot. n. 0056969

Modugno, 30 dicembre 2002

Alla Regione Puglia
Ufficio Politiche Attive
per l'Occupazione

Via Corigliano, 1

REGIONE PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
- 2 GEN. 2003
ARRIVO

B A R I

All'Agenzia Regionale del Lavoro
Via Gobetti, 26

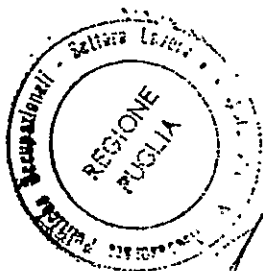
B A R I

OGGETTO: Trasmissione Delibera di G.C. n. 212 del 14.12.2002

In allegato alla presente si trasmette:

Delibera di G.C. n. 212 del 14 dicembre 2002.

Oggetto: Stabilizzazione L.S.U. - Determinazioni.



Il Responsabile I Settore
(dott.ssa Beatrice Maggio)

2 GEN 2003



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 212

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Stabilizzazione Lavoratori Socialmente Utili. Determinazioni.

L'anno duemiladue addì 14 del mese di dicembre, in Modugno, previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, presso la Sede della Polizia Urbana con l'intervento dei Signori:

Presente

1) RANA	Giuseppe	Sindaco - Presidente	si
2) BRUNO	Serafino	Assessore	si
3) CLEMENTINI	Domenico	Assessore	si
4) BLASI	Lucia Maria R.	Assessore	si
5) SCIGNORILE	Nicola	Assessore	si
6) BRUNO	Giuseppe	Assessore	si
7) TRENTADUE	Michele	Assessore	si
8) SCELSI	Nicola	Assessore	si
9) GATTI	Domenico	Assessore	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Pietro ACQUAFREDDA



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

La Giunta Comunale

Premesso che con propria deliberazione n. 180 del 20.09.2002 si provvedeva ad approvare il progetto redatto dalla Società Cooperativa a.r.l. "ARIETE" denominato "GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE";

- che con medesimo provvedimento giuntale l'Amministrazione deliberava di avvalersi quale modalità di finanziamento previsto nella delibera di Giunta Regionale n. 1115 dell'8.08.2002 del cofinanziamento del 50% a carico del Ministero del Lavoro di una quota pari al 15% a carico della Regione e di una quota pari al 35% a carico di questo Ente;

- che in data 15.11.2002 la Regione Puglia con nota prot.n.11734 comunicava che la Commissione Regionale seppur valutando positivamente il progetto approvato con la citata delibera di G.C. n. 180 aveva rideterminato la quota di cofinanziamento, prevedendo una erogazione pari a Euro 155.738 costituente il 26,51% della differenza fra l'importo totale del progetto (calcolato su 60 mesi) e la quota di cofinanziamento deliberata da questo Ente;

- che con la medesima nota n.11734 la Regione Puglia invitava questo Ente a fare conoscere se intendesse o meno realizzare il progetto presentato assumendo a proprio carico l'onere economico residuo;

- che questa Amministrazione con nota prot.n.51464 del 21.11.2002 comunicava la disponibilità a realizzare il progetto presentato con delibera di G.C. n. 180 assumendo a proprio carico l'onere economico residuo;

- Atteso che questa Amministrazione anche nella prospettiva di offrire opportunità di stabilizzazione agli L.S.U. della propria platea storica - intende avvalersi di tutti gli strumenti e le misure per la collocazione lavorativa e la stabilizzazione degli L.S.U., tenuto conto delle provvidenze a tal fine apprestate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1115/02;

- Considerato che l'ulteriore assunzione a carico di questo Ente dell'onere economico residuo è compatibile con le risorse economiche a disposizione di questa Amministrazione;

Per tutto quanto premesso

- Acquisiti in merito, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000 i pareri:

- del Responsabile I Settore d.ssa Beatrice Maggio, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 14.12.2002;



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- del Responsabile del Servizio Finanziario Domenico Proscia -
"favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in
data 14.12.2002;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa dal Settore
Contabilità, Domenico Proscia;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e con duplice
votazione di cui una separata per la immediata esecutività, attesa
l'urgenza;

D E L I B E R A

- 1) Confermare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto denominato "Gestione del servizio di manutenzione degli immobili e del verde pubblico comunale" presentato dalla Società Cooperativa a.r.l. "ARIETE".
- 2) Affidare il servizio di Gestione - manutenzione immobili e verde pubblico alla Soc. Coop. ARIETE, alle condizioni tecnico-economiche stabilite dal piano d'impresa di cui all'allegato "A".
- 3) Dare atto che l'affidamento del servizio di cui al sub 2) decorre dal 02.01.2003 per la durata di cinque anni e che la quota del 20% della platea storica degli LSU da stabilizzare entro il 31.12.2002 è pari a quattro unità che saranno assorbite dalla Soc. Coop. Ariete con il profilo professionale di "Adetto servizio portierato".
- 4) Rideterminare la quota di finanziamento del progetto di che trattasi pari al 26,51 a carico della Regione.
- 5) Dare atto che la quota a carico di questo Ente, pari al 73,48% del costo complessivo del progetto di Euro 180.000,00 troverà copertura redigendo Bilancio 2003.
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione, all'Agenzia Regionale per l'Impiego.
- 7) Trasmettere altresì copia della presente agli Uffici Personale e Piani e Contabilità nonché alle OO.SS. dei L.S.U..
- 8) Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

gs/



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe RANA

UFFICIO DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

f.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
p.i. Sig. Domenico PROSCIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 31 DIC. 2002

L' ISTRUTTORE
Giuseppe SBLENDORIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- 31 DIC. 2002
- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal
come prescritto dall' art. 124 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 - E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____
ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125
D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 31 DIC. 2002
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);

Modugno, li 31 DIC. 2002

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 31 DIC. 2002

L' ISTRUTTORE
Giuseppe SBLENDORIO
ISTRUTTORE ESECUTIVO
Dott. Gianluigi ERRANDI



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Delibera Regionale n. 1115 dell'8.8.2002. Approvazione progetti per stabilizzazione L.S.U.

L'anno duemiladue addì 20 del mese di settembre, in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Presente

1) RANA	Giuseppe	Sindaco - Presidente	si
2) BELLINO	Augusto Mario	Vicesindaco	no
3) CAMASTA	Michele	Assessore	si
4) FRAGASSI	Francesco	Assessore	no
5) FAGGIANO	Luciano	Assessore	si
6) PASTORE	Savino	Assessore	no
7) DEL ZOTTI	Elisabetta	Assessore	si
8) LIBERIO	Vito Carlo	Assessore	si
9) CHIARANTONI	Ernesto	Assessore	no

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Pietro ACQUAFREDDA



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

La Giunta Comunale

Premesso che con delibera di G.R. n. 1115 del 08.08.2002 venivano fornite direttive per realizzare nel corso del 2002, la 2^a tranche di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili;

- che con delibera di G.C. n. 175 del 29/08/2002 questa Amministrazione manifestava la volontà di continuare ad utilizzare i 22 lavoratori socialmente utili presso questo Ente dal 1.07.2002 fino al 31.12.2002 con assunzione a carico della Regione dell'onere del 100% dell'assegno spettante;

- che con la medesima deliberazione si confermavano i programmi triennale già approvati nell'anno 2001 di una ulteriore quota di stabilizzazione del 20% attraverso l'esternalizzazione dei servizi da individuare tra i seguenti:

- 1) Servizio di supporto alla gestione dei servizi tributari comunali Sistema Informatico Territoriale (SIT).
- 2) Manutenzione verde pubblico e catasto verde.
- 3) Gestione integrata impianti sportivi.
- 4) Gestione alcuni servizi Socio - Culturali.
- 5) Manutenzione immobili comunali.

avvalendosi di una delle modalità di finanziamento previsto nella Delibera di G.R. 1115 dell'8 agosto 2002 e precisamente con il cofinanziamento del 50% a carico del Ministero del Lavoro, di una quota non superiore al 25% a carico della Regione e della restante quota a carico dell'Ente;

- rilevato che la Società Coop. a.r.l. "ARIETE" ha presentato la proposta progettuale finalizzata alla stabilizzazione delle unità lavorative L.S.U. in esubero per l'esternalizzazione del seguente servizio: "GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE", si propone l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto che comporta una spesa di euro 18.979,80 per il periodo 1.10.2002/31.12.2002.

- Acquisiti in merito, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000 i pareri:

- del Responsabile I Settore d.ssa Beatrice Maggio, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 20.09.2002;
- del Responsabile del Servizio Finanziario Domenico Proscia - "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data 20.09.2002;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa dal Settore Contabilità, Domenico Proscia;



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e con duplice votazione di cui una separata per la immediata esecutività, attesa l'urgenza;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) Di approvare il progetto redatto dalla Società Coop.a.r.l. "ARIETE", denominato "GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE", allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2) Di avvalersi quale modalità di finanziamento previsto nella delibera di Giunta Regionale n.1115 dell'8.08.2002 del cofinanziamento del 50% a carico del Ministero del Lavoro di una quota pari al 15% a carico della Regione e di una quota pari al 35% a carico di questo Ente.

3) Di dare atto che la quota a carico di questo Ente, pari al 35% del costo complessivo del progetto, di euro 18.979,80 sub.1) trova copertura nel Bilancio corrente al cap.5890 obiettivi 2761 e 2764 UTC, così come di seguito ripartita:

- euro 9.489,90 ob.2761 UTC (manutenzione beni immobili)-
cap. 5890/2754/I/2002
- euro 9.489,90 ob.2764 UTC (Interventi straordinari verde
pubblico) - cap.5890/2754/I/2002

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione, all' Agenzia Regionale per l'Impiego.

5) Trasmettere altresì copia della presente agli Uffici Personale e Piani e Contabilità nonché alle OO.SS. dei L.S.U..

6) Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe RANA

UFFICIO DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

f.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
p.i. Sig. Domenico PROSCIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 20 SET. 2002

L' ISTRUTTORE
Giuseppe SBLENDORIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal 20 SET. 2002 come prescritto dall' art. 124 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 20 SET. 2002
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);

Modugno, li 20 SET. 2002

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 20 SET. 2002

L' ISTRUTTORE
Giuseppe SBLENDORIO

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 41483	
19 SET. 2002	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

PROFILO AZIENDALE

L' ARIETE è una cooperativa di lavoro con sede in Bari nata al fine di porsi quale unico interlocutore per enti pubblici e privati, capace di rispondere alle moderne esigenze di mercato, per offrire, coordinati fra loro i seguenti servizi.

- *pulizie civili, industriali ed ospedaliere;*
- *sanificazioni ambientali, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;*
- *servizi ausiliari, di supporto organizzativo e d'assistenza in genere;*
- *facchinaggio, trasporti e traslochi;*
- *manutenzione immobili;*
- *manutenzione verde attrezzato e non.*